

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 191

Seduta del 24/09/2024

OGGETTO: PIANO REGOLATORE PORTUALE: ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE EX ART. 8 DELLE NTA DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 149 DEL 02/02/2010. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 16,00 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Olivetti Massimo	Sindaco	*	-
Cameruccio Gabriele	Assessore	*	-
Campagnolo Elena	Assessore	-	*
Canestrari Alan	Assessore	*	-
Petetta Cinzia	Assessore	*	-
Pizzi Riccardo	Assessore	*	-
Regine Nicola	Assessore	*	-
Romagnoli Simona	Assessore	*	-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Conti Claudia ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Cameruccio Gabriele;

PREMESSE:

- Il Porto di Senigallia, in base alla classificazione dei porti marittimi nazionali ancora vigente (a seguito della mancata attuazione dell'art. 4 della L. n. 84/94 e pertanto in base al Regio Decreto n. 5477 del 03/06/1888), è iscritto nella 2° categoria, 2° classe ed è di competenza regionale; è un'infrastruttura pubblica ad uso promiscuo (pesca, diporto, cantieristica), come previsto anche dal Piano Regionale dei porti di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 149 del 02/02/2010.
- Il Piano Regolatore Portuale Vigente (PRP) è quello di cui alla variante approvata definitivamente dalla Giunta Regione Marche n. 2741 del 23 ottobre 2021 e modificato a seguito dell'Adeguamento Tecnico Funzionale approvato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici n. 106/DPL_09 del 28/06/2010. L'adeguamento tecnico funzionale è stato escluso dalla procedura di VAS in quanto in linea con le strategie di sviluppo dell'attività portuale e con le previsioni del PRP.

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. GE/2022/0047217 del 14/09/2022 è stata avviata dall'Area 10-Manutenzioni-LLPP-Mobilità la Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto "P.R.P. PIANO REGOLATORE PORTUALE – ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE PER MODIFICA LOCALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA E REALIZZAZIONE NUOVO PONTE CICLO-PEDONALE SUL FIUME MISA";
- tale valutazione è volta ad individuare l'eventuale procedura da avviare, per l'adeguamento tecnico prospettato, in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero ad attestare che le modifiche non rientrino in tali categorie, come disciplinate dai commi 6 e 7 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006;
- l'adeguamento tecnico-funzionale sopra richiamato, avviato nel 2022, si è reso necessario sia per modificare la collocazione del ponte ciclopeditonale previsto nel PRP approvato nel 2010 (Adeguamento Tecnico Funzionale), che teneva conto anche delle previsioni del piano particolareggiato per la limitrofa area Sacelit-Italcementi (piano ad oggi decaduto), sia per prendere atto della avvenuta ristrutturazione dei manufatti che lo stesso PRP prevedeva in demolizione sulla banchina di ponente in relazione alla previsione del ponte ciclopeditonale previsto nel piano del 2010, eliminando pertanto tale previsione dal piano del porto, in coerenza con lo stato dei luoghi;
- con nota prot. n. 64995 in data 06/11/2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale Valutazioni Ambientali, Divisione V – procedure di valutazione VIA e VAS, ha escluso il verificarsi di potenziali impatti ambientali significativi correlati alla realizzazione del progetto di cui sopra, ritenendo di non valutarlo nell'ambito di successive procedure di Valutazione Ambientale;
- pertanto, per l'approvazione delle modifiche sopra descritte deve procedersi con l'iter previsto dall'art. 8 delle NTA del Piano Regionale dei Porti di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.149 del 02/02/2010 che prevede:

“Art. 8 (Varianti al Piano regolatore portuale ed adeguamenti tecnico-funzionali)

- 1. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la procedura prevista agli Art. 6 e Art. 7.*
- 2. Sono esclusi dall'applicazione della procedura di cui agli Art. 6 e Art. 7 gli adeguamenti tecnico-funzionali.*
- 3. Costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano le modifiche contenute in progetti di interventi che:*
 - a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;*
 - b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione ed il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;*
 - c) non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza.*
- 4. La struttura regionale competente in materia di pianificazione portuale avvia il procedimento, cura l'istruttoria e valuta la conformità dell'adeguamento tecnico funzionale alle disposizioni di cui al precedente comma.*
- 5. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati dalla struttura competente in materia di pianificazione portuale, previa intesa con il Comune, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento”.*

PRESO ATTO:

- della necessità di rivedere la collocazione del ponte ciclopedonale di cui al procedimento di adeguamento tecnico funzionale del PRP avviato in data 14/09/2022, in quanto sulla base delle NTC 2018, cap. 5.1.2.3 occorre impostare l'impalcato del ponte ad un'altezza di 1,50 m al di sopra del franco idraulico, il che non consente di collocare il ponte nell'ambito previsto per mancanza di spazio dovuto alla necessaria previsione di rampe necessarie funzionali allo stesso;
 - della richiesta di modifica delle previsioni del piano da parte della soc. Coop. SenaGallica, con istanza prot. n. GE/2023/0006667 del 01/02/2023, con la quale si richiede la cancellazione della prescrizione prevista dal PRP in merito alla demolizione dell'edificio situato nella banchina di ponente, contiguo al manufatto della Capitaneria di Porto, demolizione funzionale alla realizzazione della “passeggiata sopraelevata” per il collegamento pedonale tra il lungomare di ponente e quello di levante;
 - che tale richiesta va nella direzione della procedura già avviata dall'Area 10 Manutenzioni-LLPP-Mobilità in relazione alla modifica della localizzazione della “passeggiata sopraelevata” e, pertanto, della realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Misa, salvaguardando i manufatti che il PRP prevedeva in demolizione e che oggi peraltro sono stati ristrutturati, disattendendo alle previsioni del piano, non coerenti con la situazione di fatto esistente nella banchina di ponente;
 - della richiesta della soc. Uliassi Srl, presentata in data 02/08/2024 (prot. n. 43304), con la quale si richiede l'ampliamento della struttura commerciale lungo la Banchina di Levante all'interno dell'area limitrofa avente estensione di 505 m² e destinata a “Spiaggia a terziario pubblico e/o privato”, al fine di realizzare l'ampliamento della struttura commerciale per 205 m² di ST (superficie
- Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

totale) tale da consentire la realizzazione della nuova sala ristorante a seguito della rifunionalizzazione degli spazi esistenti;

- della nota presentata via email in data 21/05/2024 da parte di Club Nautico Senigallia, in cui si richiede la possibilità di poter utilizzare il tratto di spiaggia adiacente la scogliera posta a nord dell'area portuale, realizzando un accesso dedicato a tale zona attraverso la realizzazione di rampe che consentano il passaggio dei carrellini delle barche direttamente dall'area antistante il "travel-lift", in modo tale da avere accesso diretto al corridoio di lancio, senza "attraversare" la concessione balneare esistente;

- che l'Ufficio Governo del territorio, nell'ambito dell'obiettivo Area 9 – 2023 – S10_L41, ha provveduto, anche tramite il confronto con l'Area 11 e l'Area 10, a fare una ricognizione delle criticità e delle esigenze connesse all'area portuale che hanno messo in evidenza la necessità di avviare un adeguamento tecnico funzionale organico del PRP vigente approvato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici n. 106/DPL_09 del 28/06/2010;

- del documento istruttorio redatto dall'Ufficio Governo del Territorio, allegato al presente atto in cui vengono tra l'altro elencate le criticità ed esigenze rilevate come di seguito sintetizzate:

1. occorre individuare all'interno dell'area portuale un nuovo ambito funzionale alla localizzazione del ponte ciclopedonale (e carrabile per i soli mezzi di soccorso) in relazione agli interventi in corso;
2. occorre rimuovere la previsione della categoria "D-demolizione senza ricostruzione" dall'edificio collocato sulla banchina di ponente, rivedendo conseguentemente la collocazione del nuovo ponte ciclopedonale di cui all'adeguamento tecnico funzionale del 2010, in linea con la procedura già avviata dall'Area 10-Manutenzioni-LLPP-Mobilità in merito alla Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, come sopra richiamata;
3. è opportuno prevedere la riduzione dell'area di massimo ingombro per gli edifici previsti nell'ambito portuale che già ospita la "Casa da Mare", in modo tale da non consentire alcuna nuova edificazione in tale sito;
4. non è più attuabile la previsione dell'ampliamento del numero di banchine a servizio del porto, come previsto dal PRP vigente, da realizzarsi in luogo dell'attuale parcheggio (ex area "cantieri navalmeccanico") posto in prossimità dell'accesso al porto in corrispondenza del Lungomare Mameli, in quanto l'intervento non è supportato da un interesse economico; in luogo di tale previsione è necessario prevedere una zona a parcheggio auto, da realizzarsi anche con pensiline fotovoltaiche e una zona a rimessaggio, conformemente allo stato dei luoghi;
5. non è più attuabile la previsione relativa alla collocazione di nuove banchine in corrispondenza del litorale lato Pesaro (individuate all'interno della darsena "E" destinata al diporto di cui all'adeguamento tecnico funzionale del 2010), localizzate nella darsena destinata al diporto per imbarcazioni in classe A per un'estensione di 4.760 m² per n. 80 posti, riservati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

alle imbarcazioni di lunghezza fino a 6 m, è pertanto opportuno prevedere al suo posto l'ampliamento dell'area a servizi, in modo tale da registrare la situazione di fatto e consentire la possibilità di inserire manufatti di servizio;

6. occorre prevedere la possibilità di ampliamento per il manufatto destinato a servizi e collocato in prossimità dell'accesso al porto in corrispondenza del Lungomare Mameli (rotonda di ingresso), oltre a modificarne la destinazione d'uso prevedendo anche il terziario direzionale;
7. occorre prevedere la possibilità di realizzare nuovi manufatti all'interno dell'area ex-SEP-Piazza della Darsena, oggi Piazzale Rosi, legati all'attività della pesca;
8. in caso di accoglimento della richiesta come sopra evidenziata, occorre prevedere l'ampliamento per il ristorante "Uliassi" nell'ambito dell'area "*S2 – Spiaggia attrezzata a servizio del terziario pubblico e/o privato*", accompagnando tale previsione con norme prescrittive al fine della compatibilità con la "Direttiva Alluvioni";

ATTESO che occorre pertanto mettere a sistema le esigenze come sopra rappresentate ed evidenziate nelle premesse, al fine di adeguare il Piano Regolatore dell'area Portuale, anche in relazione alla procedura già avviata dall'Area 10-Manutenzioni-LLPP-Mobilità relativamente alla localizzazione della passerella pedociclabile di collegamento tra i due lungomari, verificando e stabilendo, anche in base ad esigenze sopravvenute, un nuovo ambito per la collocazione dell'opera nell'ambito dell'area portuale;

VALUTATO che:

- in riferimento al punto 4 del documento istruttorio sopra richiamato, sia opportuno mantenere la previsione di un possibile ampliamento del Porto all'interno del Piano, ma che sia necessario prevedere all'interno delle N.T.A. del Piano stesso una norma transitoria che preveda che, nelle more della realizzazione di tale ampliamento, sia possibile mantenere un'area a parcheggio o a rimessaggio delle imbarcazioni;
- in riferimento al punto 5 del documento istruttorio sopra richiamato, in considerazione della necessità di rimuovere le banchine localizzate dal Piano nella darsena destinata al diporto per imbarcazioni in classe A per un'estensione di 4.760 m² per n. 80 posti, sia opportuno sostituire tale previsione con la destinazione dell'area a servizi e a rimessaggio a secco per le imbarcazioni di lunghezza fino a 6 m;

RITENUTO con riferimento alle istanze presentate dai privati e in riferimento a quanto riportato nel documento istruttorio allegato:

- di accogliere l'istanza presentata dalla soc. Coop. SenaGallica in quanto congruente con la necessità della modifica della localizzazione del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Misa, attraverso la salvaguardia dei manufatti che il PRP prevede oggi in demolizione e che peraltro sono stati ristrutturati;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- di accogliere l'istanza presentata dalla ditta Uliassi s.r.l. in quanto l'ampliamento richiesto va nella direzione della riqualificazione della struttura in base agli standard richiesti dall'alta ristorazione e dall'aumento del numero degli addetti e del personale di sala/cucina, a seguito dei riconoscimenti nazionali ed internazionali culminati con l'assegnazione della terza stella Michelin nel 2018, e che tale attività rappresenta un elemento di lustro per la città di Senigallia anche ai fini dello sviluppo turistico e ricettivo;
- di accogliere l'istanza presentata da Club Nautico in quanto tra le esigenze tecniche di adeguamento di cui al documento istruttorio si prevede, per le aree interessate, lo stralcio della previsione relativa alla realizzazione delle nuove banchine con la registrazione dello stato di fatto e la possibilità di inserire manufatti di servizio, compatibile con l'utilizzo richiesto del tratto di spiaggia adiacente la scogliera posta a nord dell'area portuale, attraverso la realizzazione di un accesso dedicato a tale zona con rampe che consentano il passaggio dei carrellini delle barche direttamente dall'area antistante il "travel-lift";

PRECISATO che l'ampliamento richiesto oggi da Uliassi s.r.l. dovrà essere previsto a favore del generico concessionario dell'edificio attualmente esistente, in quanto dovranno essere rispettate le norme in materia di concessioni turistico-ricettive che saranno vigenti al momento della richiesta del titolo;

VISTO che:

- le variazioni attese, a seguito del confronto preliminare che l'ufficio Governo del Territorio ha avuto con il Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Regionale (Ufficio Porti), determinano una revisione del PRP vigente inquadrabile nell'ambito della procedura di Adeguamento Tecnico Funzionale ex art. 8 delle NTA del Piano Regionale dei Porti, come approvato definitivamente con Deliberazione Amministrativa n. 149 del 02/02/2010;
 - l'art. 8, c. 3 delle NTA del Piano dei Porti stabilisce quanto segue: "Costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano le modifiche contenute in progetti di interventi che:
 - a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
 - b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione ed il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
 - c) non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza";
 - l'art. 8, c. 4 delle NTA del Piano dei Porti stabilisce che la struttura regionale competente in materia di pianificazione portuale avvia il procedimento, cura l'istruttoria e valuta la conformità dell'adeguamento tecnico funzionale alle disposizioni dell'art. 8, c. 3 delle NTA del Piano;
 - l'art. 8, c. 5 delle NTA del Piano dei Porti stabilisce che gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati dalla struttura competente in materia di pianificazione portuale, previa intesa con il Comune, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento;
 - pertanto, l'iter di approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale prevede i seguenti passaggi
- Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

fondamentali, come riepilogati anche nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale della presente Delibera:

- a) Sottoposizione del progetto di adeguamento tecnico funzionale al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, al fine della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, D. Lgs. n. 152/2006, per individuare l'eventuale procedura da avviare in merito all'assoggettamento degli adeguamenti tecnici prospettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero che non rientrino in tali categorie, come disciplinate dai commi 6 e 7 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006;
- b) Delibera di Consiglio Comunale con cui, preso atto della valutazione di cui al punto precedente, si esprime parere favorevole all'intesa relativa all'adeguamento tecnico, oltre a trasmettere gli elaborati in Regione per l'approvazione;
- c) pubblicazione del progetto di adeguamento tecnico funzionale sul BUR da parte della Regione Marche;
- d) presentazione di eventuali osservazioni entro 50 giorni dalla pubblicazione di cui al punto precedente;
- e) controdeduzione alle eventuali osservazioni da trasmettere alla Regione Marche;
- f) Decreto Regionale di approvazione del progetto di adeguamento tecnico funzionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera c);

RITENUTO pertanto di avviare l'iter per l'approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale dell'area portuale ex art. 8 delle NTA del Piano dei Porti Regionale di cui alla Deliberazione Amministrativa n. 149 del 02/02/2010;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile P.O. dell'Area 12 – Finanze - Tributi Economato ha espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso;

Con votazione palese ed unanime

D E L I B E R A

1°) – di APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) – di PRENDERE ATTO del documento istruttorio redatto dall'Ufficio Governo del Territorio Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

dell'Area 9 Governo del Territorio e Edilizia Privata, allegato alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale, in relazione alle modifiche da apportare al Piano Regolatore Portuale mediante Adeguamento Tecnico Funzionale ex art. 8 delle NTA del Piano Regionale dei Porti, come approvato definitivamente con Deliberazione Amministrativa n. 149 del 02/02/2010;

3°) – di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE alle modifiche come illustrate nel documento di cui al punto precedente, avviando contestualmente l'iter per l'approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale, con le seguenti precisazioni:

- che, in riferimento al punto 4 del documento istruttorio sopra richiamato, sia opportuno mantenere la previsione di un possibile ampliamento del Porto all'interno del Piano, ma che sia necessario prevedere all'interno delle N.T.A. del Piano stesso una norma transitoria che preveda che, nelle more della realizzazione di tale ampliamento, sia possibile mantenere un'area a parcheggio o a rimessaggio delle imbarcazioni;
- che, in riferimento al punto 5 del documento istruttorio sopra richiamato, in considerazione della necessità di rimuovere le banchine localizzate dal Piano nella darsena destinata al diporto per imbarcazioni in classe A per un'estensione di 4.760 m² per n.80 posti, sia opportuno sostituire tale previsione con la destinazione dell'area a servizi e a rimessaggio a secco per le imbarcazioni di lunghezza fino a 6 m;

4°) – di DARE MANDATO all'Ufficio Governo del Territorio dell'Area 9 Governo del Territorio e Edilizia Privata di predisporre la documentazione necessaria alla Valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini della verifica, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero che non rientrino in tali categorie, come disciplinate dai commi 6 e 7 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006;

5°) – di TRASMETTERE la presente deliberazione all'Area 11-Ambiente-Porto-Demanio marittimo-Verde pubblico;

6°) – di TRASMETTERE la presente deliberazione all'Area 10-Manutenzioni-LL.PP-Mobilità;

7°) – di TRASMETTERE il presente atto al SUAP delle Terre della Marca Senone al fine di verificare che non vengano rilasciate concessioni incongruenti con i presenti indirizzi;

8°) – di NOMINARE responsabile del procedimento l'arch. Daniela Leone, Responsabile dell'Area 9 - Tecnica Territorio e Edilizia Privata, come da Decreto sindacale n. 338 del 19/07/2024;

9°) – di PUBBLICARE nell'apposita sezione del sito web comunale "Amministrazione Trasparente", la presente delibera completa dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 39 c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, al fine di garantire trasparenza e chiarezza normativa;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

10°) – di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere con l'iter amministrativo relativo al procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 mediante separata ed unanime votazione palese. –

● ● ● ● ●

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Olivetti Massimo

Il Segretario Comunale

Conti Claudia

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **26 settembre 2024** all' **11 ottobre 2024** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 26 settembre 2024

Il Segretario Comunale

Conti Claudia

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **07 ottobre 2024**, essendo stata pubblicata il 26 settembre 2024.

Li, 08 ottobre 2024

Il Segretario Comunale

Conti Claudia

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,